

**ACCORDO INTEGRATIVO
IN MATERIA DI
BENEFICI SOCIO-ASSISTENZIALI
PER IL PERSONALE DIRIGENZIALE E NON DIRIGENZIALE
DELL'INAPP**

ANNUALITA' 2020 – 2021

INAPP
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE

Il giorno ____ aprile 2022 presso la sede dell'INAPP in Roma tra:

la Delegazione di Parte Pubblica, composta da:

Direttore Generale

Dott. Santo Darko Grillo _____

Avv. Mario Emanuele _____

(su delega del Presidente, Prof. Sebastiano Fadda)

e le Organizzazioni Sindacali

FLC CGIL _____

CISL FSUR _____

FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA _____

SNALS CONFSAL _____

FEDERAZIONE GILDA UNAMS _____

ANP-CIDA _____

DIRIGENTI SCUOLA-CODIRP _____

RSU INAPP _____

in sede di contrattazione integrativa nazionale di Ente,

VISTO l'art. 59 del D.P.R. n. 509/1979 ed il relativo Allegato n. 6, per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale per il personale degli Enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

VISTO l'art. 24 del D.P.R. n. 171/91, che estende la predetta normativa al personale degli Enti del Comparto Ricerca;

VISTI l'art. 51 del CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 ottobre 1996 e l'art. 74 del CCNL Area VII del 5 marzo 1998, che definiscono, per il personale non dirigenziale e per il personale non dirigenziale, lo stanziamento annuale destinato al finanziamento dei benefici di natura assistenziale e sociale un importo massimo pari all'1% delle spese per il personale iscritte nel bilancio di previsione;

VISTO l'art. 96, comma 1, del CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018 (triennio 2016-2018), che definisce i benefici socio-assistenziali che gli enti possono concedere ai propri dipendenti e rimanda alla contrattazione integrativa la relativa regolamentazione;

VISTO l'art. 68 del medesimo CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018 che, al comma 4, lettera j), individua quale oggetto di contrattazione collettiva integrativa "i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo ai sensi dell'art. 96";

TENUTO CONTO dei verbali n. 7 del 5 luglio 2021 e n. 13 del 16 novembre 2021, con cui il Collegio dei Revisori dell'INAPP ha espresso dubbi in merito alla possibilità di includere nelle spese del personale, su cui calcolare la percentuale dell'1% da destinare ai benefici di natura assistenziale e sociale, anche gli "oneri riflessi dei costi di personale", ed ha invitato l'Istituto a formulare in tal senso apposita richiesta di parere alle Autorità competenti in materia;

TENUTO CONTO della nota (prot. n. 14143) del 9 dicembre 2021, con la quale l'INAPP ha formulato apposita richiesta di parere all'Agenzia per la Rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN), al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in ordine alla corretta interpretazione del concetto di "spese per il personale personale", di cui all'Allegato 6 del D.P.R. n. 509/1979, all'art. 51 del CCNL del 7 ottobre 1996 ed all'art. 74 del CCNL del 5 marzo 1998 sopra richiamati, ai fini della individuazione delle modalità di quantificazione del Fondo per i benefici socio-assistenziali;

PRESO ATTO che nel verbale n. 13 del 16 novembre 2021, il Collegio dei Revisori dell'INAPP ha comunque precisato che, nelle more della formulazione dei chiarimenti richiesti con la nota sopra citata, il fondo per i benefici socio-assistenziali in favore del personale dell'Istituto può costituirsi, sulla base di quanto riportato nei relativi bilanci di previsione, nella misura di euro 177.987,78 per l'annualità 2020 e di euro 197.866,19 per l'annualità 2021;

TENUTO CONTO altresì che, secondo quanto evidenziato nel succitato verbale dal Collegio dei Revisori, laddove il parere richiesto alle Autorità vigilanti dovesse permettere di prendere in considerazione ai fini sopra richiamati anche gli importi relativi agli oneri riflessi, potranno essere parimenti destinati alla erogazione dei benefici socio-assistenziali in favore del personale anche gli importi integrativi di euro 55.976,81 per l'annualità 2020 e di euro 58.815,42 per l'annualità 2021;

VISTA la Determina n. 477 del 6 dicembre 2021 di costituzione – sulla base degli esiti del confronto con il Collegio dei Revisori dei Conti ed in attesa del parere richiesto alle Autorità vigilanti – del Fondo per i benefici socio-assistenziali in favore del personale ex art. 96 del CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018 nella misura di euro 177.987,78 per l'annualità 2020 e di euro 197.866,19 per l'annualità 2021;

PRESO ATTO della regolamentazione vigente in INAPP in materia di concessione di benefici socio-assistenziali al personale;

VISTA l'ipotesi di accordo perfezionata in data 21 dicembre 2021 tra l'INAPP e le OO.SS. in materia di benefici socio-assistenziali per il personale dirigenziale e non dirigenziale dell'INAPP per le annualità 2020 e 2021;

TENUTO CONTO del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori, come da verbale n. 2 del 17 febbraio 2022, in ordine alla suddetta ipotesi di Accordo;

TENUTO CONTO che la suddetta Ipotesi di accordo, corredata dalle relative relazioni tecnico-finanziaria ed illustrativa e dal verbale n. 2 del 17 febbraio 2022 del Collegio dei Revisori, è stata trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 40 bis, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con nota prot. n. 2883 del 23 febbraio 2022;

PRESO ATTO della nota del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. DFP-0025922-P-24/03/2022 (ns. prot. n. 4779 del 25 marzo 2022), con la quale lo stesso Dipartimento, richiamando altresì il parere favorevole espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota prot. n. 46948 del 24 marzo 2022, ha precisato che si possa dare corso all'Accordo integrativo in materia di benefici socio-assistenziali per il personale dirigenziale e non dirigenziale dell'INAPP - Annualità 2020 – 2021;

tutto ciò premesso, le Parti

CONVENGONO

Art. 1

Ripartizione delle risorse per i benefici socio-assistenziali per il personale – Anno 2020

Le Parti concordano di destinare le risorse disponibili per l'annualità 2020, allo stato pari ad euro **177.987,78**, per i benefici socio-assistenziali in favore del personale, dirigenziale e non dirigenziale, ai sensi cui all'art. 96, comma 1, CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018 e dell'art. 74 del CCNL Area VII del 5 marzo 1998, alle seguenti finalità:

- 1) una percentuale pari al 5% delle suddette risorse, ad iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi);
- 2) una percentuale del 10% delle suddette risorse, ad iniziative di supporto all'istruzione ed alla promozione del merito dei figli, quindi a borse di studio per i figli dei dipendenti frequentanti:
 - 2.1. le scuole secondarie di primo grado;
 - 2.2. le scuole secondarie di secondo grado;
 - 2.3. le università;
- 3) una percentuale dell'85% delle suddette risorse, a "contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale", riconosciuti sotto forma di voucher spendibili presso esercizi convenzionati erogatori delle medesime attività.

Le Parti concordano che, fermo il limite di spesa allo stato individuato per l'annualità in questione, la distribuzione (in misura percentuale) delle risorse disponibili tra le possibili destinazioni sopra indicate potrà subire in concreto, in funzione delle richieste pervenute dal personale dei benefici di cui ai punti 2.1. e 2.2., una variazione, in difetto o in eccesso, entro un range massimo del 5% del totale delle risorse a disposizione.

In ogni caso, laddove le risorse destinate a ciascuna fattispecie di beneficio, tra quelli sopra indicati, non dovessero risultare sufficienti a garantire la copertura integrale delle esigenze di riferimento espresse dal personale interessato,

l'importo dei benefici in tal modo finanziati sarà ridotto proporzionalmente fra tutti gli aventi diritto.

Le Parti concordano, infine, che le eventuali risorse disponibili per l'annualità 2020 che dovessero residuare una volta erogati al personale i benefici sopra richiamati potranno essere destinate ad integrare le risorse ai medesimi fini previste per la successiva annualità.

Art. 2

Ripartizione delle risorse per i benefici socio-assistenziali per il personale – Anno 2021

Le Parti concordano di destinare le risorse disponibili per l'annualità 2021, allo stato pari ad euro **197.866,19**, per i benefici socio-assistenziali in favore del personale, ai sensi cui all'art. 96, comma 1, CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018 e dell'art. 74 del CCNL Area VII del 5 marzo 1998, alle seguenti finalità:

- 1) una percentuale pari al 5% delle suddette risorse, ad iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi);
- 2) una percentuale del 10% delle suddette risorse, ad iniziative di supporto all'istruzione ed alla promozione del merito dei figli, quindi a borse di studio per i figli dei dipendenti frequentanti:
 - 2.1. le scuole secondarie di primo grado;
 - 2.2. le scuole secondarie di secondo grado;
 - 2.3. le università;
- 3) una percentuale del 85% delle suddette risorse a "contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale", riconosciuti sotto forma di voucher spendibili presso esercizi convenzionati erogatori delle medesime attività.

Le Parti concordano che, fermo il limite di spesa allo stato individuato per l'annualità in questione, la distribuzione (in misura percentuale) delle risorse disponibili tra le possibili destinazioni sopra indicate potrà subire in concreto, in funzione delle richieste pervenute dal personale rispetto ai benefici di cui ai punti 2.1. e 2.2., una variazione, in difetto o in eccesso, entro un range massimo del 5% del totale delle risorse a disposizione.

In ogni caso, laddove le risorse destinate a ciascuna fattispecie di beneficio, tra quelli sopra indicati, non dovessero risultare sufficienti a garantire la copertura integrale delle esigenze di riferimento espresse dal personale interessato, l'importo dei benefici in tal modo finanziati sarà ridotto proporzionalmente fra tutti gli aventi diritto.

Le Parti concordano, infine, che le eventuali risorse disponibili per l'annualità 2021 che dovessero residuare una volta erogati al personale i benefici sopra richiamati potranno essere destinate ad integrare le risorse ai medesimi fini previste per la successiva annualità.

Art. 3

Distribuzione delle risorse, relative alla annualità 2020 e 2021, relative agli oneri riflessi

Le Parti concordano che, laddove le Autorità vigilanti dovessero permettere, con il parere alle stesse richiesto dall'INAPP lo scorso 9 dicembre 2021, di considerare nella percentuale dell'1% per la quantificazione delle spese di personale da destinare ai benefici socio-assistenziali anche le risorse relative ai cd. "oneri riflessi" (per un importo integrativo di euro 55.976,81 per l'annualità 2020 e di euro 58.815,42 per l'annualità 2021), le stesse risorse potranno essere destinate, già nel corso del 2022, ad integrazione di quanto pattuito ai precedenti artt. 1 e 2, a finanziare l'erogazione, quali benefici al personale, "contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale" sotto forma di voucher spendibili presso esercizi convenzionati erogatori delle medesime attività.

Roma, ____ aprile 2022

AMMINISTRAZIONE

Direttore Generale

Dott. Santo Darko Grillo _____

Avv. Mario Emanuele _____

(su delega del Presidente, Prof. Sebastiano Fadda)

ORGANIZZAZIONI SINDACALI

FLC CGIL _____

CISL FSUR _____

FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA _____

SNALS CONFSAL _____

FEDERAZIONE GILDA UNAMS _____

ANP-CIDA _____

DIRIGENTI SCUOLA-CODIRP _____

RSU INAPP _____

FIRME ORIGINALI AGLI ATTI